



# MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

2° Reparto – 4<sup>a</sup> Divisione – 4<sup>a</sup> Sezione

V.le dell'Università, n.4 - 00185 ROMA

## CASO n. 2

**L'infortunio "in itinere" comprende gli infortuni occorsi durante il normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro. Quale documentazione deve produrre un dipendente che, per necessità di assistenza ad un parente, debba modificare il proprio abituale percorso dal luogo di lavoro a quello di residenza del parente da assistere viceversa, al fine di giustificare un eventuale infortunio "in itinere"?**

L'accezione dell'infortunio in itinere è stata progressivamente dilatata dall'evoluzione della giurisprudenza della Corte di Cassazione che, pronunciandosi sui casi particolari, ha adottato decisioni diverse tra di loro, determinando vari orientamenti giurisprudenziali interamente recepiti dal decreto legislativo n.38/2000. Si osserva che le decisioni della Corte hanno determinato l'ampliamento dei presupposti richiesti per l'indennizzo dell'evento infortunistico e ciò ha comportato anche l'ampliamento della tutela assicurativa dell'infortunio "in itinere". L'evoluzione giurisprudenziale non si è mai discostata dai principi di ragionevolezza e di protezione del lavoratore, principi ispiratori del d.l. n.38 e garantiti dalla costituzione agli artt. 38 e 3 ; infatti, tranne casi particolari, la tipologia degli infortuni "in itinere" risulta ampiamente tutelata in quanto estesa anche agli infortuni verificatisi al di fuori del normale percorso a causa di esigenze essenziali ed improrogabili, a causa di forza maggiore e per adempiere ad obblighi penalmente rilevanti.

In particolare, la Suprema Corte con sentenza n.14508/2000, ha definito infortunio "in itinere" anche l'incidente verificatosi durante lo spostamento dalla casa per raggiungere il nucleo familiare nel fine-settimana o per le festività, qualificando luogo di abitazione non solo quello in cui la persona dimora abitualmente, ma soprattutto quello in cui "si svolge la personalità dell'individuo" e quindi "la comunità familiare in considerazione dei doveri di rilevanza costituzionale di solidarietà familiare". Stante quanto premesso, nel richiamare l'attenzione sulle procedure e sugli adempimenti di cui alla circolare C4/89698 del 18.12.2008, si fa presente che in caso di infortunio "in itinere" verificatosi in costanza di regolare permesso orario o giornaliero i fruitori ed i beneficiari della L. 104/92 allegheranno alla prevista documentazione anche una dichiarazione autocertificata idonea a giustificare la deviazione dal normale percorso, necessitata dagli adempimenti previsti dalla sopra citata normativa.

La dichiarazione dovrà essere inviata alla sede INAIL competente a ricevere la denuncia dell'infortunio occorso al dipendente; a questa sede compete, ai sensi del decreto Ministero del Tesoro del 10.10.1985, stabilire se gli infortuni si siano verificati o meno sul lavoro, procedere all'accertamento medico-legale dei periodi di inabilità e dei postumi permanenti indennizzabili, del grado di menomazione e il riconoscimento dell'idoneità lavorativa.